



TRIBUNALE DI BARI

QUARTA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7004/2019 R.G. vertente tra:

(Avv. MASSIMO MELPIGNANO)

- ATTORI -

E

INTESA SAN PAOLO S.P.A., in qualità di incorporante di BANCA APULIA S.P.A. (Avv. -

- CONVENUTA -

VENETO BANCA s.p.a. in Liquidazione Coatta Amministrativa (Avv.

- INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C. -

- FATTO E DIRITTO -

1. Con atto di citazione introduttivo del giudizio hanno convenuto dinanzi a questo Tribunale Banca Apulia s.p.a. (ora incorporata per atto di fusione per incorporazione in Intesa Sanpaolo s.p.a.) al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“1. Accertare la violazione da parte della convenuta dell'art. 23, co. 1, D.lgs. n. 58/98, e degli artt.1418, co. 2 e 1325 c.c., 1343 c.c., e per l'effetto dichiarare la nullità dei contratti quadro allegati e riportati in narrativa, nonché per ulteriore effetto dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o



l'annullabilità e/o la risoluzione di tutte le operazioni di investimento fatte realizzare in assenza di sottoscrizione dei predetti contratti, condannando la stessa convenuta alla restituzione, in favore delle odierne attrici del capitale fatto investire, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo, detratte le eventuali somme percepite a titolo di dividendi; 2. accertare la violazione da parte della convenuta dell'art. 2358 c.c. e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità e/o la risoluzione di tutte le operazioni di investimento fatte realizzare in violazione della citata norma, condannando la stessa convenuta alla restituzione, in favore delle odeierne attrici, del capitale fatto investire, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo, detratte le eventuali somme percepite a titolo di dividendi; 3. accertare la violazione da parte della convenuta dell'art. 21, co. 1, lett. a), b), c), d), D.lgs. n. 58/98 e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità e/o la risoluzione di tutte le operazioni di investimento fatte realizzare, condannando la stessa convenuta alla restituzione, in favore delle odierne attrici, del capitale fatto investire maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo, detratte le eventuali somme percepite a titolo di dividendi; 4. accertare la violazione da parte della convenuta degli artt. 39 e 40, Del. Consob, nr. 16190/2007 e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità e/o la risoluzione di tutte le operazioni di investimento fatte realizzare, condannando la stessa convenuta alla restituzione, in favore delle odeierne attrici, del capitale fatto investire maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo, detratte le eventuali somme percepite a titolo di dividendi; 5. accertare la violazione da parte della convenuta dell'art. 21, D.lgs 58/89 e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità e/o la risoluzione di tutte le operazioni di investimento fatte realizzare, condannando la stessa convenuta alla restituzione, in favore delle odeierne attrici, del capitale fatto investire maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo, detratte le eventuali somme percepite a titolo di dividendi; 6. accertare la violazione da parte della convenuta dell'art. 31, co. 1, Del. Consob, nr. 16190/07 e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità e/o la risoluzione di tutte le operazioni di investimento fatte realizzare, condannando la stessa convenuta alla restituzione, in favore delle odeierne attrici, del capitale fatto investire maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo, detratte le eventuali somme percepite a titolo di dividendi; 7. in ogni caso, condannare la Banca convenuta al risarcimento del danno patrimoniale subito, quale conseguenza immediata e diretta del comportamento della banca convenuta, sia sotto il profilo del danno emergente – pari alla somma fatta investire oltre rivalutazione ed interessi dalla data di effettuazione del primo acquisto sino al soddisfo, sia del danno da lucro cessante, pari per un verso al mancato percepimento dei dividendi ed interessi legali e per altro verso al mancato lucro per il reimpiego delle predette somme, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche secondo valutazione equitativa; 8. in ogni caso, condannare la banca convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per fattane anticipazione”.



Costituendosi, Intesa San Paolo s.p.a. (nella sua qualità di incorporante di Banca Apulia s.p.a.) ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, indicando in sua vece Veneto Banca S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa. In via preliminare, la convenuta ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità delle pretese attoree per intervenuta prescrizione, nonché per carenza dei presupposti di legge; nel merito, invece, la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande di parte attrice in quanto infondate, in fatto e in diritto; in caso di accertamento della propria responsabilità, di condannare gli attori a restituire i titoli in contestazione e i rendimenti nelle more incassati; nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria escludere o ridurre la condanna della Banca alla minor somma possibile in ragione del determinante concorso di colpa di parte attrice per le ragioni esposte in comparsa di costituzione; il tutto, con vittoria delle spese di lite.

Con atto di intervento volontario si è costituita in giudizio Veneto Banca s.p.a. in LCA eccependo la carenza di legittimazione passiva di Banca Apulia, chiedendo che la stessa venisse estromessa dal giudizio, nonché l'improcedibilità della domanda nei propri confronti, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del TUB; nel merito, nonché in via istruttoria, l'intervenuta si è associata alle richieste già formulate da Banca Apulia, con vittoria di spese e compensi di lite.

Il giudizio è stato istruito mediante il deposito dei documenti delle parti e l'espletamento della CTU.

All'esito delle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza dell'8.7.2025, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

2. La pretesa attorea va parzialmente accolta per quanto di ragione.

Va premesso che la posizione delle odierne attrici viene esaminata nella loro esclusiva qualità di eredi del _____ (circostanza, questa, non contestata da parte convenuta) non potendo le stesse agire in proprio in assenza di un diritto autonomamente azionabile in questa sede.

2.1. Stante quanto sopra, va preliminarmente dichiarata l'improcedibilità della domanda nei confronti della Veneto Banca s.p.a. posta in liquidazione coatta amministrativa prima dell'instaurazione del presente giudizio. In effetti, nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 del R.D. 16.3.1942 n. 267 (legge fallimentare), qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell'insinuazione al passivo. Qualora, pertanto, nonostante la dichiarazione di fallimento, la parte agisce in giudizio nei confronti del debitore, al quale subentra il curatore ai sensi dell'art. 43 legge fall., la domanda di pagamento somme deve essere dichiarata improcedibile (ex plurimis: Cass. 5.8.2011, n. 17035; Cass. 22.12.2005 n. 28481; Cass. 09.7.2005, n. 14468). In pratica, secondo il citato art. 52 L.F., la domanda diretta a far valere un credito nei confronti del fallimento soggiace al rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo, come disciplinato dagli artt. 93 e ss. L.F.

I principi esposti con riguardo al fallimento trovano peraltro applicazione anche in caso di liquidazione coatta amministrativa, in quanto l'art. 201 L.F. rinvia espressamente, in tema di liquidazione



coatta, alle norme di cui agli artt. 52 e ss. L.F. La ratio che fonda l'improcedibilità dell'azione ordinaria promossa separatamente dal singolo creditore – e cioè la tutela della par condicio creditorum – è infatti comune a tutte le procedure concorsuali, sicché un trattamento differenziato tra di esse non avrebbe ragion d'essere (cfr., tra le altre, Cass. 9.03.2010, n. 5662; Cass. 10.8.2007, n. 17602).

2.2. Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva (rectius, estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio) della convenuta Banca Apulia spa. Al riguardo, occorre premettere che Banca Apulia spa, nella sua qualità di intermediario, ha posto in essere le operazioni di commercializzazione dei titoli della Veneto Banca s.p.a. ed è in ragione di tali operazioni che parte attrice deduce la sussistenza di distinti profili di invalidità degli atti negoziali e di responsabilità.

Viene, innanzitutto, all'attenzione il D.L. 25 giugno 2017, n. 99, convertito con modificazioni con legge 31 luglio 2017, n. 121, con cui è stato disposto l'avvio della liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca s.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza spa, al fine di far fronte alla gravissima crisi interessante i predetti istituti di credito. In particolare, ai sensi dell'art. 1, il citato decreto disciplina *“l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca (ciascuna singolarmente, la «Banca» o, collettivamente, le «Banche») nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato”*.

In forza dell'art. 1.1. lett. c), i commissari liquidatori devono procedere *“alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3”*, cioè Intesa Sanpaolo s.p.a.

La cessione, ex art. 3 D.L. n. 99/2017 include *“l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”*. Sono, tuttavia, esclusi, per quel che qui interessa, *“i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse”* (art. 3, co. 1, lett. b).

In base a quanto previsto dal D.L. n. 99/2017, in data 26 giugno 2017, Veneto Banca s.p.a. in LCA e la Banca Popolare di Vicenza spa concludevano con Intesa Sanpaolo s.p.a. un contratto di cessione di azienda, prodotto in giudizio, comprendente, tra l'altro, le partecipazioni di Veneto Banca s.p.a. in Banca Apulia spa, in forza dell'art. 3.1.2. (xi) del contratto. Inoltre, per *“Attività incluse”* e *“Passività incluse”* di Veneto Banca s.p.a., l'art. 3.1.1. prevede debbano intendersi *“anche quelle delle sue partecipate (tra cui Banca Apulia spa), che siano espressamente incluse nell'“Insieme Aggregato”* (si noti che l'Allegato D al contratto di cessione, relativo ai *“Prospetti relativi all'Insieme Aggregato”*, indica nel *“Perimetro consolidato (sintetico)”* anche le voci patrimoniali di Banca Apulia spa). Tuttavia, ai sensi del successivo art.



3.1.4. lett. (b) - (iv) (in linea con quanto previsto dal predetto art. 3, co. 1, lett. b D.L. n. 99/2017) devono ritenersi esclusi dalla cessione *“i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle banche in LCA”*.

Quindi, alla luce di tale ultima disposizione del contratto di cessione di azienda concluso il 26 giugno 2017 tra Veneto Banca s.p.a. in LCA (cedente) e Intesa Sanpaolo s.p.a. (cessionario), sono escluse espressamente dalla cessione i debiti e le responsabilità derivanti da o comunque connessi con le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili della Veneto Banca s.p.a. in LCA, effettuate dalla Banca Apulia spa e in questa sede contestate. Pertanto, resta in capo a quest'ultima la responsabilità delle violazioni commesse in dette operazioni di commercializzazione.

Per comprendere compiutamente la portata della disposizione negoziale appena menzionata (cioè quella di cui all'art. 3.1.4. lett. (b) - (iv)) e quindi il fatto che questa riguardi anche la responsabilità per l'attività di collocazione sul mercato dei titoli Veneto Banca da parte della Banca Apulia spa (controllata dalla società i cui titoli venivano collocati), va ribadito che, come visto, il contratto di cessione di azienda in questione ha riguardato anche le attività e le passività delle partecipate della cedente Veneto Banca s.p.a., nel senso che anche queste sono incluse nell'“*Insieme Aggregato*” oggetto di cessione. Quindi, la previsione negoziale di cui all'art. 3.1.4. (in deroga alla previsione generale di cui all'art. 3.1.1. per cui anche le passività delle controllate rientrano nella cessione) ha escluso tra le passività delle partecipate (come Banca Apulia spa) la cessione di quelle originate dalla responsabilità di queste per l'attività di collocazione sul mercato dei titoli Veneto Banca.

La difesa della Banca Apulia spa ha dedotto che con il “*Secondo Atto ricognitivo del contratto di cessione in data 26 giugno 2017 relativo a Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in l.c.a. e Veneto Banca s.p.a. in l.c.a.*” del 17 gennaio 2018 Veneto Banca s.p.a. e Intesa Sanpaolo s.p.a. indicavano nella Tabella B che il contenzioso giudiziale relativo anche a Banca Apulia spa in materia di azioni delle ex Banche Venete rientra nel “*Contenzioso Escluso*” dalla cessione, ai sensi dell'art. 3.1.1 e dell'art. 3.1.4 lett. (b) - (iv) del contratto di cessione di azienda in discussione.

Nella predetta tabella si legge che il “*Contenzioso giudiziale in materia di azioni / obbligazioni subordinate delle ex Banche Venete*” deve intendersi “*escluso dalla cessione ad Intesa Sanpaolo e resta quindi di competenza della LCA*”. Tale previsione (che comunque conferma quanto si dirà a breve sull'esclusione dalla cessione a Intesa Sanpaolo s.p.a. del contenzioso che qui rileva: quello sulla commercializzazione dei titoli Veneto Banca) va correttamente intesa: se infatti, come si è già esposto, in base al contratto del 26 giugno 2017 oggetto di cessione ad Intesa Sanpaolo s.p.a. erano state anche le passività della controllata Banca Apulia spa, con esclusione però delle responsabilità relative alla commercializzazione delle azioni o obbligazioni Veneto Banca s.p.a., il relativo contenzioso è conseguentemente e logicamente escluso dalla cessione e resta in capo ai soggetti/parti originari, cioè, per quanto qui interessa, Banca Apulia spa ritenuta responsabile delle attività compiute. D'altronde, non può



sostenersi che rientri nella sfera della LCA della Veneto Banca s.p.a. un contenzioso che prima della cessione di cui si discute non rientrava tra le poste passive di tale società, ma tra quelle della Banca Apulia spa, soggetto di diritto autonomo (neppure, come già esposto, controllato al 100% dalla Veneto Banca s.p.a.), che aveva posto in essere le relative operazioni di collocazione sul mercato dei titoli Veneto Banca s.p.a., società questa comunque estranea all'operato della Banca Apulia spa.

Alla luce di quanto fin qui esposto, la previsione negoziale del contratto di cessione del 26 giugno 2017 per cui deve ritenersi escluso dalla cessione *“qualsiasi contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e/o Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso”* (art. 3.1.4. lett. (b) - (vi), in linea con il comma 1 dell'art. 3 D.L. n. 99/2017 (che esclude dalla prevista cessione *“le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”*)) va intesa nel senso che la stessa fa riferimento a tutte le controversie relative all'attivo ed al passivo ceduto, con esclusione di quelle, al di là del dato temporale, relative alle responsabilità per le operazioni di commercializzazione dei titoli Veneto Banca s.p.a. che, come visto, sono escluse dalla cessione. Si noti, a tal proposito, che l'art. 3.1.2. (b) - (vii) del contratto prevede che tra le *“Passività Incluse”* nella cessione vi sono, tra l'altro, *“i contenziosi civili (e relativi effetti negativi anche per oneri e spese legali), relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA o con obbligazionisti convertibili e/o obbligazionisti subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA ...”*, con la conseguenza che le controversie relative alla negoziazione di azioni e obbligazioni convertibili/subordinate delle Banche in LCA, a prescindere dal momento in cui sono state instaurate, sono, *ratione materiae*, fuori dalla cessione a Intesa San Paolo. Quindi, questo contenzioso resta a carico del soggetto che si assume essere responsabile e cioè la stessa Veneto Banca s.p.a., se questa ha collocato direttamente i propri titoli, ovvero la Banca Apulia spa che ha collocato i titoli della prima (ne deriva che solo rispetto al contenzioso diverso da quello che qui interessa, e cioè quello relativo alle responsabilità per negoziazione di titoli della Banca in LCA, vale la regola dell'esclusione delle controversie non ancora pendenti alla data della cessione d'azienda e dell'inclusione, invece, delle controversie pendenti in tale data (*“Contenzioso pregresso”*)) con il subentro di Intesa Sanpaolo s.p.a., quale cessionaria, in tali rapporti processuali pendenti).

In questo senso, è esplicativa la sentenza della Corte Costituzionale del 7 novembre 2022, n. 225, che ha dichiarato inammissibili talune questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione al D.L. n. 99/2017. I Giudici delle leggi, nel delineare dichiaratamente la portata normativa di detto provvedimento legislativo, osservano con estrema puntualità che *“il perimetro della cessione ha lasciato fuori sia i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche, sia i debiti correlati alle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, nonché, in generale, le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività. Il legislatore statale ha ravvisato, quale misura di tutela*



delle capacità operative della cessionaria, che la stessa dovesse restare esonerata anche dalle pretese di terzi e dalle passività collegate a condotte di misselling nella commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle due Banche, seppure si trattasse di «atti o fatti» verificatisi prima della cessione, ma non già oggetto di controversia.» (né quanto fin qui esposto si ritiene possa essere smentito dalla pronuncia della Cassazione del 21 giugno 2023 n. 17834, invocata dalla difesa della Banca Apulia spa, che, con riferimento all'affermato subentro dell'Intesa Sanpaolo s.p.a. in una delle due Banche Venete ha valorizzato, rispetto al caso esaminato, solo il profilo per cui sono escluse dalla cessione le sole controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, ma sorte successivamente, senza però tenere conto del tipo di contenzioso esaminato, cioè quello delle responsabilità conseguenti alle negoziazioni di titoli di una delle Banche venete che, come visto, resta comunque escluso).

In ogni caso, giova ulteriormente osservare che, come riferito, intanto la disposizione negoziale appena menzionata può riguardare anche il passivo legato all'attività di collocazione sul mercato dei titoli Veneto Banca da parte della Banca Apulia spa (controllata dalla società i cui titoli venivano collocati), in quanto, come visto, il contratto di cessione di azienda in questione ha espressamente riguardato anche le attività e le passività delle partecipate dalla cedente, come Banca Apulia spa. Tuttavia, una siffatta previsione negoziale va ritenuta, a monte ed in via incidentale, priva di effetti poiché, in tesi generale, con l'atto di cessione di azienda la società cedente (nel nostro caso, Veneto Banca s.p.a.) non è legittimata, sul piano sostanziale, a disporre delle attività e delle passività delle quali è titolare una sua partecipata (nel nostro caso, Banca Apulia spa), che, quale soggetto autonomo, è titolare di proprie situazioni giuridiche attive e passive, di cui solo lui può disporre (d'altronde, nel menzionato decreto del Primo Presidente della Cassazione del 19 ottobre 2023, n. 29032 si evidenzia tale autonomia tanto che la questione di cui si discorre deve tenere conto della *"incidenza della sottomissione a l.c.a. del proprietario dei titoli sui diritti derivanti all'investitore quando l'intermediaria sia una controllata, tenuto conto della costante affermazione dell'autonomia patrimoniale delle società componenti un "gruppo" societario"*).

Dunque, a fronte dell'inequivocabile previsione contrattuale, va affermato che Veneto Banca s.p.a. in LCA non era legittimata a disporre del patrimonio della partecipata Banca Apulia spa, tanto più che nel caso in esame la partecipazione non era nemmeno totalitaria (come visto, Banca Apulia spa era partecipata da Veneto Banca nella misura del 70,414%). D'altronde, il contratto di cessione di azienda non può avere ad oggetto situazioni attive e passive di un soggetto estraneo all'accordo (cfr. art. 1372 c.c.).

Così argomentando, si deve concludere che il passivo in genere relativo alla Banca Apulia spa non è stato oggetto della cessione di cui si discute, compreso quindi quello afferente alle responsabilità di tale banca per la commercializzazione dei titoli Veneto Banca s.p.a..

Del resto, da nessuna delle norme del D.L. n. 99/2017 emerge, in modo inequivocabile, che lo stesso si applichi anche ai rapporti giuridici facenti capo alle banche partecipate dagli istituti di credito in LCA, tra cui Banca Apulia spa. Infatti, l'art. 3 co. 1 di detto decreto prevede che i commissari liquidatori delle LCA di Banca Popolare di Vicenza spa e di Veneto Banca s.p.a., in linea con quanto previsto dal decreto ministeriale



adottato ai sensi dell'articolo 2, co. 1, lett. c) *“provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”*. Infatti, tanto l'art. 1 quanto l'art. 2, co. 2 del D.L. n. 99/2017, sono precisi nel restringere il campo applicativo della LCA alle due banche venete, nel cui ambito opera la cessione di azienda, cioè al patrimonio della Banca Popolare di Vicenza e della Veneto Banca s.p.a..

Comunque, per quanto fin qui esposto e tenendo a parametro il diritto di difesa e la tutela del risparmio, valori costituzionalmente protetti (artt. 24 e 47 Cost.), il D.L. n. 99/2017 non può essere, in qualche modo, inteso nel senso che consente di arrivare alla conclusione per cui ammette il trasferimento della responsabilità per comportamenti posti in essere dalla controllata (Banca Apulia spa) in capo alla banca controllante, e ciò solo perché i comportamenti della prima hanno riguardato azioni emesse dalla seconda. In altri termini, la disciplina di cui al D.L. n. 99/2017 non può essere letta come volta ad esonerare la società controllata da eventuali responsabilità per la commercializzazione delle azioni dell'allora capogruppo.

Dal complesso di tali rilievi discende pertanto la titolarità lato passivo del rapporto dedotto in giudizio della Banca Apulia spa e la conseguente legittimazione passiva di Intesa San Paolo s.p.a., in qualità di incorporante della predetta Banca Apulia.

2.3. Sempre in via preliminare, in relazione all'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità promossa da parte attrice con riguardo all'asserita violazione, da parte della Banca, di norme di comportamento dettate dal TUF va anzitutto osservato che tale responsabilità è qualificabile come contrattuale (con il conseguente regime di prescrizione decennale) poiché il dedotto inadempimento si colloca nell'arco temporale tra la stipula del contratto quadro e l'esecuzione degli ordini di acquisto (v. Cass. n. 24648/2023).

Per quanto attiene poi all'individuazione del *dies a quo* dal quale far decorrere il termine di prescrizione decennale, nell'azione di responsabilità diretta a far valere la risoluzione dei singoli ordini di acquisto per inadempimento (azione che, come si vedrà, viene qui accolta) il termine decennale di prescrizione decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal momento dell'inadempimento (Cass. n. 11640/2003) e a tale principio si è conformata la giurisprudenza in materia di intermediazione finanziaria, che identifica tale *dies a quo* con la data di acquisto del titolo contestato (tra le altre, Trib. Firenze, 18 settembre 2019; Trib. Ancona, 21 maggio 2019, n. 986.).

Dunque, nel caso in esame, il termine decennale non è trascorso poiché il più antico degli investimenti risale ad ottobre 2008 e il primo atto interruttivo del termine di prescrizione è del 21.02.2018 (v. doc. n. 58 di parte attrice, con relativa ricevuta di avvenuta consegna).

2.4. Parimenti da rigettarsi è l'eccezione formulata dalla banca convenuta in sede di seconda memoria istruttoria in ordine alla irrivalenza della memoria *ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.* depositata da parte attrice *“che, in spregio al codice di rito, ha formulato una vera e propria replica alla comparsa di*



costituzione”, poiché è principio consolidato che le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. permettono alle parti di meglio precisare le proprie richieste o difese, tenendo conto anche di quanto argomentato e dedotto dalle altre parti processuali.

In verità, come chiarito da consolidata giurisprudenza, *“la evidenziazione, puntualizzazione o specificazione, con la memoria di cui all’ art. 183, comma 6, c.p.c., vigente prima della riforma operata dall’ art. 3, comma 13, lett. b), d.lg. n. 149/2022, di fatti già sottoposti, nella loro comprensibile essenzialità, al dibattito processuale, con l’atto introduttivo del giudizio, non importa tardivo mutamento della causa petendi, nel caso in cui le conseguenze giuridiche che ne derivano costituiscono automatica conseguenza di legge, della quale il giudice è tenuto a conoscere”* (Cassazione civile, sez. II, 14/03/2024, n. 6881). L’unico limite è da rinvenirsi nella necessità che le modifiche operate in sede di prima memoria istruttoria debbano essere collegate *“alla vicenda legale sottoposta a dibattimento, senza compromettere le difese della controparte o provocare ritardi processuali”* (Cassazione civile, sez. II, 01/08/2024, n. 21746).

3. Venendo al merito della vicenda, le operazioni delle quali si duole la difesa attorea sono i seguenti acquisti effettuati dal

a) 28.10.2008 acquisto di n. 1000 azioni VB al prezzo unitario di € 35,5 per un esborso complessivo di € 35.500,00;

b) 31.01.12 acquisto di n. 1270 azioni al prezzo unitario di € 39,5 per un costo complessivo dell’operazione pari ad € 50.165,00;

c) 21.09.2012 acquisto di n. 1245 azioni al prezzo unitario di 40,25 per un costo complessivo dell’operazione pari ad € 50.111,25;

d) 25.06.2013 acquisto di n. 300 azioni al prezzo unitario di € 40,75 per un costo complessivo dell’operazione pari ad € 12.225,00;

e) 25.07.2014 aumento di capitale mediante sottoscrizione di 1363 azioni per un consto complessivo dell’operazione pari ad € 49.068,00;

f) 25.07.2014 aumento di capitale mediante sottoscrizione di 37 azioni per un costo complessivo dell’operazione pari ad € 1.332,00;

g) 25.09.2014 acquisto di 665 azioni da altro socio al prezzo unitario di € 37,62 per un costo complessivo dell’operazione pari ad € 25.017,30;

h) 16.12.2014 acquisto di 387 azioni da altro socio al prezzo unitario di € 37,62 per un costo complessivo dell’operazione pari ad € 14.558,94;

i) 21.03.2016 acquisto di 1968 azioni da altro socio al prezzo unitario di € 7,3 per un costo complessivo dell’operazione pari ad € 14.366,40.



In particolare, parte attrice lamenta la drastica perdita di valore dei predetti titoli e una serie di omissioni e irregolarità informative, compiute dalla banca convenuta, fonte di nullità, inesistenza, inefficacia, annullabilità dei contratti di negoziazione titoli e comunque di risoluzione dei medesimi per violazione della disciplina in tema di intermediazione finanziaria, oltre che di risarcimento del danno.

La disciplina in materia di contratti di intermediazione finanziaria prevede che nell'esercizio del servizio di investimento il proponente deve *"comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti"* ed *"acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati"* (art. 21 co. 1 lett. a) e b) d.lgs. 58/1998).

È necessario che il soggetto (intermediario o proponente) che stipula un contratto avente ad oggetto strumenti di investimento assolve ad un obbligo di informazione c.d. passiva (in termini di adeguatezza, art. 39 delibera Consob n. 16190/2007, e di appropriatezza, art. 42 delibera Consob cit.) e conseguentemente ad un obbligo di informazione c.d. attiva, ossia di fornire *"ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: ... b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento"* (art. 27 delibera Consob n. 16190/2007 che specifica il contenuto dell'obbligo informativo di cui al citato art. 21 d.lgs. 58/1998 e alla successiva direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (c.d. "Direttiva MiFID") che all'art. 19 co. 2 stabilisce che *"tutte le informazioni ... indirizzate dalle imprese di investimento a clienti ... sono corrette, chiare e non fuorvianti"*). Prevede inoltre l'art. 31 della delibera Consob n. 16190/2007, rubricato "Informazioni sugli strumenti finanziari", che *"Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate"*).

Quindi, l'intermediario finanziario è tenuto, tra gli altri obblighi previsti dalla disciplina di settore, a valutare l'adeguatezza o l'appropriatezza (a seconda che svolga o meno il servizio di consulenza) dell'acquisito rispetto al profilo di rischio del proprio cliente ed a fornire allo stesso informazioni complete nel senso suddetto, tenuto anche conto del grado di conoscenza del cliente.

In questo senso, costituisce *ius receptum* nel nostro ordinamento il principio secondo cui l'intermediario, dopo aver diligentemente raccolto le informazioni necessarie e prima di effettuare qualsiasi operazione, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla



situazione finanziaria del cliente (tra le altre, Cass. n. 18121/2020).

Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario opera per tutti i tipi di servizi di investimento, sia di esecuzione di ordini per conto dei clienti sia di consulenza (tra le altre, Cass. n. 3914/2018) ed impone, in capo agli intermediari, un costante obbligo di informazione, non solo prima e in occasione della stipula del c.d. contratto quadro disciplinante i depositi di strumenti finanziari, ma anche prima dell'esecuzione della singola operazione di investimento (tra le altre, Cass. 7932/2023; 35789/2022).

Con riguardo alla violazione degli obblighi di informazione c.d. passiva e c.d. attiva, la giurisprudenza è ormai consolidata (fin dalle pronunce delle Sezioni Unite nn. 26724 e 26725 del 2007) nel senso che il ricorso allo strumento di tutela consistente nella nullità del contratto per violazione di norme di comportamento gravanti sull'intermediario nella fase prenegoziale ed in quella esecutiva, non è giustificato, a meno che non ci siano disposizioni specifiche, principi generali o regole sistematiche che lo prevedano espressamente. Va pertanto seguito il tradizionale insegnamento per il quale la violazione di norme di comportamento, *“tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, genera responsabilità e può essere causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità”* (v. sentt. Sez Un. cit.).

Sulla base della distinzione tra gli obblighi che precedono ed accompagnano la stipulazione del contratto d'intermediazione e quelli che si riferiscono alla successiva fase esecutiva, viene affermato che *“la violazione dei primi (ove non si traduca addirittura in situazioni tali da determinare l'annullabilità - mai comunque la nullità - del contratto per vizi del consenso) è naturalmente destinata a produrre una responsabilità di tipo precontrattuale, da cui ovviamente discende l'obbligo per l'intermediario di risarcire gli eventuali danni. Non osta a ciò l'avvenuta stipulazione del contratto. Infatti, per le ragioni già da tempo poste in luce dalla migliore dottrina e puntualmente riprese dalla citata sentenza di questa Corte n. 19024 del 2005 - alla quale si intende su questo punto dare continuità - la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle trattative, ovvero qualora sia stipulato un contratto invalido o inefficace, ma anche se il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittima del comportamento scorretto; ed in siffatta ipotesi il risarcimento del danno deve essere commisurato al minor vantaggio, ovvero al maggior aggravio economico prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto. La violazione dei doveri dell'intermediario riguardanti invece la fase successiva alla stipulazione del contratto d'intermediazione può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento (o non esatto adempimento) contrattuale: giacché quei doveri, pur essendo di fonte legale, derivano da norme inderogabili e sono quindi*



destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra le parti. Ne consegue che l'eventuale loro violazione, oltre a generare eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull'inadempimento contrattuale, può, ove ricorrano gli estremi di gravità postulati dall'art. 1455 c.c., condurre anche alla risoluzione del contratto d'intermediazione finanziaria in corso" (v. sent. Sez Un. cit.).

Quindi, secondo l'orientamento della Suprema Corte, dal quale non v'è ragione di discostarsi, le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benché esecutive del c.d. contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del c.d. contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di questo ultimo (tra le altre, più di recente, Cass. n. 10646/2023).

La Suprema Corte (in tal senso Cass. Civ. n. 18122/2020) ha avuto cura di precisare che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario non può dirsi assolto con la mera consegna di documenti informativi generici, ma richiede (in tal senso Cass. Civ. n. 10099/2020) una informativa personalizzata nei confronti del singolo cliente specificamente riguardante la natura e rischio del prodotto finanziario. Tale obbligo permane anche nei confronti di un cliente classificato con elevata propensione al rischio (in tal senso Cass. Civ. n. 9018/2020).

Inoltre, con riferimento ai titoli illiquidi, l'intermediario – in ottemperanza alla Comunicazione Consob n. 9019104 del 02.03.2009 – è tenuto a fornire al cliente informazioni ancor più di dettaglio atte a valorizzare: le diverse componenti che concorrono al complessivo esborso finanziario sostenuto dal cliente quali per l'assunzione della posizione nel prodotto illiquido; il valore di smobilizzo dell'investimento nell'istante immediatamente successivo alla transazione, ipotizzando una situazione di invarianza delle condizioni di mercato; il confronto con prodotti semplici, noti, liquidi, a basso rischio e di analoga durata; le modalità di smobilizzo delle posizioni sul singolo prodotto, ovvero in merito alle eventuali difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi e tempi di esecuzione della liquidazione.

Passando all'esame degli acquisti eseguiti dal _____ occorre premettere che questo, in data 14.03.2008, ha sottoscritto un contratto di "deposito strumenti finanziari a custodia ed amministrazione, collocamento, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione ordini e consulenza", poi rinnovato in data 17.04.2009 e in data 22.10.2009 (v. docc. n. 20, 22 e 24 del fascicolo di parte attrice).

Per l'effetto la richiesta di nullità dei suddetti contratti quadro e conseguente nullità e/o inesistenza e/o inefficacia e/o annullabilità e/o risoluzione di tutte le operazioni di investimento sul presupposto dell'omessa sottoscrizione deve essere rigettata in quanto infondata.

Deve, altresì, precisarsi che la violazione degli obblighi informativi non può dar luogo alla invalidità del contratto quadro o delle singole operazioni di investimento, se non nei casi previsti dalla legge,



trattandosi di regola di comportamento e non di validità.

Per l'effetto le doglianze volte a far conseguire alla carenza informativa la nullità, inesistenza, invalidità negoziale sono insuscettibili di accoglimento.

Altresì infondata è la domanda di annullamento in quanto sfornita di qualsivoglia elemento probatorio.

Inoltre, nessun pregio assume quanto dedotto da parte attrice in sede di atto introduttivo in ordine alla nullità e/o inesistenza e/o inefficacia e/o annullabilità e/o risoluzione di tutte le operazioni di investimento poiché lesive dell'art. 2358 c.c. sull'assunto che Banca Apulia avrebbe concesso un finanziamento di € 180.000,00 in data 24.04.2009 alla società _____ di cui il sig. _____ era il terzo datore pegno, al fine di indurre quest'ultimo all'acquisto "di una significativa quantità di titoli azionari della stessa banca".

Invero, dagli atti non emerge alcuna evidenza del dedotto collegamento funzionale tra la richiesta di finanziamento e l'acquisto di azioni VB, al contrario di quanto richiesto dalla più recente giurisprudenza anche in via presuntiva.

Di converso, come accertato dal CTU, con riferimento al finanziamento di € 180.000,00 è stato prodotto esclusivamente il relativo contratto nel quale viene dichiarato che la somma erogata è "destinata a scopi imprenditoriali e/o professionali"; tuttavia "senza ulteriore documentazione, come ad esempio l'eventuale c/c intestato alla società _____ sul quale sarebbe confluito l'importo erogato, non è possibile stabilire in alcun modo che l'importo erogato non sia stato effettivamente utilizzato per scopi imprenditoriali e/o professionali. Inoltre, considerando che la prima operazione di acquisto delle azioni VENETO BANCA da parte del sig. _____ è del 28/10/2008 e la seconda operazione è del 31/01/2012, mentre il finanziamento di € 180.000,00 è stato concesso il 24/04/2009 alla società _____, sulla scorta della documentazione in atti, non si ravvisa alcun nesso causale tra la concessione del finanziamento e l'acquisto delle azioni contestate da parte attrice" (cfr. pag. 60 della CTU).

Nel caso in esame, l'unico collegamento tra la concessione del suddetto finanziamento e le azioni VENETO BANCA, risulterebbe essere la sostituzione in pegno di queste ultime a garanzia del finanziamento residuo, circostanza che tuttavia non rileva ai fini dell'art. 2358 c.c.

Per l'effetto, sulla scorta della documentazione prodotta in atti, non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 2358 c.c. in riferimento agli investimenti oggetto di causa.

Venendo, invece, all'analisi dell'assolvimento degli obblighi informativi da parte dell'intermediario Banca Apulia deve essere rilevato quanto segue,

Per quanto concerne l'assolvimento dell'obbligo di informazione attiva, con riferimento agli ordini di acquisto di cui alle lett. a), b), c) e d), difetta in atti la prova che la banca vi abbia assolto, omettendo di consegnare documentazione idonea a descrivere le caratteristiche del prodotto oggetto di vendita (v. docc. n.



3, 8, 9 e 10 del fascicolo di Banca Apulia).

In particolare, dai documenti prodotti dalle parti, risulta che gli odierni attori si sono limitati a prendere visione delle norme statutarie e di non trovarsi in alcuno dei casi di inammissibilità previsti dallo Statuto sociale. In nessuno caso, invece, veniva loro consegnato il prospetto informativo idoneo a descrivere – in maniera dettagliata – i prodotti commercializzati.

Sul punto, il CTU giunge alle medesime considerazioni, ritenendo che “non risulta consegnata alcuna documentazione informativa relativa alle azioni oggetto di compravendita” (cfr. pagg. 71 e 72 della perizia).

Per quanto riguarda, invece, le operazioni di cui alle lett. e) e f), le stesse risultano eseguite nel pieno rispetto dell’obbligo di informazione attiva, poiché l’investitore ha dichiarato di aver preso visione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi. Sul punto nessun pregio assume la presunta illeggibilità del documento di registrazione rilevata altresì dal CTU, poiché la lettura di tale documento sebbene risulti poco agevole è comunque possibile e, in ogni caso, rileva solo in relazione al documento depositato in questo giudizio, non potendosi pertanto considerare violato l’obbligo di informazione attiva.

Con riferimento a dette operazioni risulta altresì assolto l’obbligo di informazione passiva, poiché il Francia nel questionario di profilatura del 2013 (v. doc. n. 22 del fascicolo della banca convenuta) ha dichiarato a) di voler far crescere il proprio capitale in maniera rilevante; b) di accettare un rischio di credito e di liquidità “alto”. Per l’effetto, gli investimenti eseguiti di cui alle lett. e) e f) risultano adeguati rispetto al profilo di rischio attribuito al Francia sulla base delle risposte dallo stesso fornite in sede di profilatura.

Anche in merito a tale aspetto, alle medesime conclusioni giunge il CTU in sede di perizia (v. da pag. 73 della citata CTU).

Diverse considerazioni sono, invece, riferibili agli acquisti che il Francia ha effettuato da altri soci della Veneto Banca e, in particolare, da _____ come indicato alle lett. da g) a i); ebbene, in tal caso Banca Apulia non ha agito quale intermediario, non essendo dunque a lei imputabile nessun inadempimento informativo.

Del resto, allorché la banca si limiti a curare l’esecuzione materiale dell’operazione di trasferimento delle azioni tra il socio cedente e l’acquirente, senza svolgere alcuna attività di intermediazione, consulenza o sollecitazione all’investimento, non può essere qualificata quale intermediario ai sensi della normativa di riferimento.

In tale evenienza, infatti, l’istituto di credito svolge una funzione meramente esecutiva o strumentale, priva di autonomia decisionale o di incidenza sull’assetto degli interessi sottesi all’operazione, non assumendo, pertanto, la posizione di parte né di mediatore tra le contrapposte volontà negoziali, ma limitandosi ad assicurare il corretto perfezionamento tecnico della compravendita già definita tra le parti.



Le considerazioni che precedono giustificano l'accoglimento della domanda di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. delle operazioni di cui alle lett. da a) a d), atteso il grave deficit informativo della banca convenuta in relazione agli stessi.

Passando all'esame della domanda di restituzione, la somma complessivamente investita dal è pari a € 148.001,25, mentre i frutti dallo stesso incassati sono pari a complessivi € 2.664,60 (v. pagg. 65 e 66 della CTU).

Pertanto, la somma dovuta in restituzione alle eredi del , odierne ricorrenti, è pari alla differenza tra i predetti due importi, ossia € 145.336,65. A tale importo, vertendosi in tema di obbligazione di valuta, vanno aggiunti gli interessi legali dalla data di ciascun pagamento, atteso il carattere retroattivo della risoluzione (art. 1468 c.c.). Nulla è dovuto per la pure richiesta rivalutazione monetaria in assenza di alcuna allegazione e prove del maggior danno (art. 1224 co. 2 c.c.).

Quanto precede è, di per sé, assorbente ed esime dall'esame delle ulteriori domande proposte.

4. L'eccezione di parte convenuta di ridimensionamento dell'eventuale danno riconosciuto a parte attrice in ragione del grave concorso colposo di quest'ultima non assume rilievo poiché è stata accolta l'azione di risoluzione e restituzione, distinta da quella di risarcimento.

5. Le spese di lite vanno compensate per $\frac{1}{4}$ e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione da € 52.001,00 a 260.000,00 (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM 147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM).

P. Q. M.

Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:

- 1) dichiara improcedibili le domande nei confronti della Veneto Banca s.p.a. in l.c.a.;
- 2) dichiara la risoluzione per inadempimento delle operazioni negoziali di acquisto dei titoli azionari di cui in motivazione da parte dell'attore e condanna da un lato la Banca Apulia s.p.a (oggi incorporata in Intesa San Paolo s.p.a.) alla restituzione della somma di € 145.336,65 in favore delle attrici, oltre al pagamento degli interessi legali come indicato in motivazione, e dall'altro i predetti attori alla restituzione dei titoli azionari;
- 3) condanna la Banca Apulia s.p.a. e, per essa, Intesa San Paolo s.p.a. al pagamento di tre quarti delle spese processuali in favore del difensore degli attori, avv. Massimo Melpignano, dichiaratosi antistatario, che, in detta ridotta misura, si liquidano in per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;
- 4) pone le spese di CTU definitivamente a carico della Banca Apulia s.p.a. (oggi incorporata in Intesa San



Sentenza n. 4054/2025 pubbl. il 06/11/2025

RG n. 7004/2019

Repert. n. 5605/2025 del 07/11/2025

Sentenza n. cronol. 8792/2025 del 06/11/2025

Paolo s.p.a.).

Così deciso in Bari, 6.11.2025.

IL GIUDICE

dott. Michele De Palma

